
Bacini imbriferi montani

Appendice legislativa



Legge 27-12-1953, n. 959 - *Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana. (G.U. 31-12-1953, n. 299, Serie Generale)* III

Legge 04-12-1956, n. 1377 - *Sostituzione dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (G.U. 21-12-1956, n. 321, Serie Generale)*... V

Legge 30-12-1959, n. 1254 - *Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane. (G.U. 06-02-1960, n. 31, Serie Generale)* VI

Legge 24-01-1977, n. 7 - *Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice. (G.U. 27-01-1977, n. 25, Serie Generale)*.....VII

Legge 22-12-1980, n. 925 - *Nuove norme relative ai sovracani in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice (G.U. 06-01-1981, n. 4, Serie Generale)*..... VIII

Legge 16-07-1997, n. 228 - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura*... IX

Legge 30-04-1999, n. 136 - *Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale. (G.U. 18-05-1999, n. 114, Supplemento ordinario)*.....X

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). in G.U. 29 dicembre 2000, n. 302 - S.O. n. 219/L*XII

Circolare 22 luglio 1959, n. 158 - *Sovracanone a favore dei Comuni e delle provincie*.....XIV

Legge 27-12-1953, n. 959 - Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana. (G.U. 31-12-1953, n. 299, Serie Generale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i "bacini imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più Province qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione

delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale:

b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;

c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanonici, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanonici sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione.

La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei Comuni predispose annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2 Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art. 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni

interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.

Art. 3 I consorzi previsti dall'art. 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi è consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:

- a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;
- b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di potenza nominale media.

I consorzi e i Comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'art. 1.

Art. 4 Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge 04-12-1956, n. 1377 - *Sostituzione dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (G.U. 21-12-1956, n. 321, Serie Generale)*

.....

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1 L'art. 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

"Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità

del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo".

Art. 2 Per tutte le concessioni già assentite, comprese quelle per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1957.

Legge 30-12-1959, n. 1254 - Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane. (G.U. 06-02-1960, n. 31, Serie Generale)

.....

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Il comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:

"Tutti i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, quando le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadano in tutto o in parte nel perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento del sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale media concessa.

Il sovracanone è dovuto anche se sulla relativa concessione non gravino comunque oneri dipendenti dall'applicazione dell'art. 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed anche se si tratti di concessione anteriore al decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, o perpetua o gratuita o

esente o esentata in tutto o in parte dal canone demaniale".

Art. 2 Il comma nono dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va così interpretato:

"Il sovracanone deve essere versato annualmente, per ciascuna concessione, contemporaneamente al pagamento dell'annualità del canone demaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esenti o esentate dal canone demaniale dalla data in cui questo sarebbe dovuto.

Qualora l'impianto entri in funzione in tutto o in parte prima che cominci a decorrere il canone demaniale, il sovracanone corrispondente all'utilizzazione attuata è dovuto alla data di entrata in funzione, anche parziale, dell'impianto stesso.

Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per le quali era già dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere versato il rateo corrispondente al periodo dal 14 gennaio 1954 alla data di decorrenza della prima annualità immediatamente successiva".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge 24-01-1977, n. 7 - Norme per l'aumento del limite tra grandi e piccole derivazioni di acque pubbliche per forza motrice.(G.U. 27-01-1977, n. 25, Serie Generale)

.....

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1 Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera a) dell'art. 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è elevato a 3.000 Kw.

Art. 2 Alle derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di potenza nominale media annua superiore a 220 Kw e fino a 3.000 Kw, già attuate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, salvo quanto dispone il successivo art. 3, le norme concernenti le "piccole" derivazioni, contenute nel testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, nel regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, negli statuti delle regioni a statuto speciale e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 13.

Art. 3 Le derivazioni di acque pubbliche per forza motrice di cui al precedente articolo e quelle attuate dopo l'entrata in vigore della presente legge, restano assoggettate agli oneri previsti dagli articoli 52 e 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive leggi di modifica 4 dicembre 1956, n. 1377 e 21 dicembre 1961, n. 1501, nonché dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, modificata dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1254, in materia di riserva di energia elettrica, di canoni e di sovracanonici in favore degli enti locali.

Resta altresì ferma, nei riguardi delle derivazioni di acqua per forza motrice di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme dell'art. 13, commi primo, secondo e terzo, e dell'art. 71 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge 22-12-1980, n. 925 - Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice (G.U. 06-01-1981, n. 4, Serie Generale)

.....

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1 La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500 , per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Art. 2 Con la stessa decorrenza i sovracanonici previsti dall'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.

In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.

Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.

Art. 3 Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'art. 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all'art. 2 della

presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.

Art. 4 La lettera b) del nono comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.

Art. 5 Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanonici e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracanonici loro spettanti.

Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito del sovracanone è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati.

Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.

Art. 6 Per le province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge 16-07-1997, n. 228 - *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 6-bis - (Bacini imbriferi montani).

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì

le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge n. 959 del 1953.

2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

Legge 30-04-1999, n. 136 - Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale. (G.U. 18-05-1999, n. 114, Supplemento ordinario)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 28. - (Norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche)

1. Il termine di cui all'articolo 34 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relativo alla richiesta di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 32 della citata legge n. 36 del 1994. In caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni sono comunque dovuti a far data dal 3 febbraio 1997. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presentazione della denuncia esclude l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 275 del 1993. Le regioni adottano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti con particolare riferimento alle utenze minori.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono essere effettuate anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve essere effettuata presso l'amministrazione provinciale competente per territorio.

3. Il termine di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per la richiesta da parte degli utenti delle captazioni nelle aree protette, è differito sino alla data di approvazione del piano per il parco ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; gli enti parco verificano le

captazioni e le derivazioni già assentite all'interno delle aree protette e dispongono la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli impianti idroelettrici di accumulo per pompaggio, aventi il serbatoio di carico nell'ambito di un bacino imbrifero montano delimitato ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ai fini anche della riqualificazione dell'energia prodotta, sono soggetti ai sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, in ragione dello 0,15 della potenza nominale media risultante dal decreto di concessione e riferita al pompaggio. Nei casi in cui non sia costituito il consorzio obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, i predetti sovracanoni sono versati direttamente ai comuni.

5. Le somme derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 253, nei limiti delle risorse disponibili, si intendono comprensive, rispettivamente, degli oneri relativi alla organizzazione ed alla partecipazione a convegni e alle spese di rappresentanza e degli oneri connessi alla organizzazione e alla partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e del bacino sperimentale del fiume Serchio.

6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 8-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si applica anche al personale in servizio presso le Autorità di bacino di rilievo nazionale in posizione di comando o di distacco o di collocamento fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del citato comma 8-quater.

7. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, le parole: "Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino" sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione degli

interventi per il completamento dell'invaso di Bilancino e delle opere connesse".

8. I termini di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono prorogati di due anni.

9. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le somme sono ripartite con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici".

10. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I proventi derivanti dall'addizionale di tali canoni affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati in via prioritaria alle attività di ricognizione delle opere e di programmazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 11 della presente legge, qualora non ancora effettuate".

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
in G.U. 29 dicembre 2000, n. 302 - S.O. n. 219/L

.....

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 28

(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)

1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto articolo 4 è abrogato.

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a. all'articolo 3, comma 4, le parole: "entro il giorno 15" sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 16";
- b. all'articolo 52, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente";
- c. all'articolo 52, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici";
- d. all'articolo 53, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "b-bis) che l'acquistano da due o più fornitori";
- e. all'articolo 56, comma 2, primo e secondo periodo, il numero "20" è sostituito dal numero "16";

- f. la lettera b) del comma 3 dell'articolo 63 è sostituita dalla seguente: "b) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000";
- g. all'articolo 63, comma 4, le parole: "dal 1° al 15" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° al 16";
- h. all'allegato I le parole: "lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile" sono sostituite dalle seguenti: "lire 6 al kWh".

3. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, è abrogato.

5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

6. Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l'imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull'orimulsion di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.

7. A decorrere dal 1° marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonché di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136,

deve essere intesa come prodotto della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore ed inferiore, per l'accelerazione di gravità.

9. I sovracaroni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:

- a. quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

- b. quelli riguardanti i comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 925, per l'80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province.

10. I sovracaroni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti.

11. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "eccedenti i 100 GWh" sono inserite le seguenti: ", nonché al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte è altresì esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448".

Circolare 22 luglio 1959, n. 158 – *Sovracanone a favore dei Comuni e delle province.*

.....



MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

—————
DIVISIONE IV

—————
Protocollo n. 56037

Sovracanone a favore dei Comuni e delle Province.
Art. 53 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, e
legge 4 dicembre 1956 n. 1377.
Istruttorie.

Per poter provvedere, ai sensi dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e della legge 4 dicembre 1956, n. 1377, all'emissione del formale provvedimento di liquidazione e di ripartizione del sovracanone a favore degli Enti locali (Comuni rivieraschi e Province) a carico dei concessionari delle derivazioni d'acqua pubblica per produzione di energia elettrica, è necessario acquisire, preliminarmente, particolari elementi, per l'accertamento dei quali questo Ministero si è sempre avvalso, e si avvale tuttora, della indispensabile collaborazione degli Uffici del Genio civile e delle Prefetture nelle cui circoscrizioni ricadono le derivazioni stesse.

Si è però, rilevato che non tutti i predetti Uffici adottano gli stessi criteri nell'espletare le istruttorie di competenza tendenti, tra l'altro, com'è noto, essenzialmente a stabilire:

- 1) la quantità di energia nominale media annua tassabile;
- 2) l'entità degli eventuali danni derivati agli Enti interessati in dipendenza della costruzione sul loro territorio degli impianti idroelettrici;
- 3) la misura unitaria del sovracanone;
- 4) la ripartizione del sovracanone fra gli Enti locali;

CIRCOLARE N. 158

Roma, 22 luglio 1959

Alle Prefetture della Repubblica;
Agli Uffici del Genio Civile della Repubblica;
All'Ufficio Acque della Regione Autonoma della Valle d'Aosta;

e, per conoscenza:

Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Al ministero dei Lavori Pubblici – Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici;
Al Ministero dell'Interno – Direzione Generale Amministrazione Civile.

Pertanto, questo Ministero, d'intesa con i Dicasteri dei Lavori Pubblici e dell'Interno, allo scopo di assicurare uniformità delle predette istruttorie, molto spesso complesse e laboriose, e rendere, per quanto possibile, più agevole il compito degli Uffici e, conseguentemente, più rapido il disbrigo delle istruttorie stesse, reputa opportuno suggerire le seguenti direttive di massima.

Determinazione della potenza nominale media annua tassabile

Mentre la legge 4 dicembre 1956, n. 1377, commisura il sovracanone alla potenza nominale concessa, l'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, invece, dispone che il sovracanone va commisurato alla potenza nominale media annua trasportata oltre il raggio di 15 Km. Del territorio dei Comuni rivieraschi della derivazione e fuori dalla Provincia.

Al riguardo, premesso che la dizione "raggio" di cui sopra deve intendersi come espressione geometrica, vari sono, com'è noto, i metodi e i procedimenti che possono essere seguiti per determinare la energia trasportata: tra questi il più semplice è l'accertamento – tramite anche eventualmente l'ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione – della energia prodotta annualmente misurata ai contatori diminuita di quella consumata

nel predetto raggio divisa per il numero di ore di funzionamento medio dell'impianto (6.400) e per il coefficiente di rendimento medio globale dell'impianto steso che può assumersi in 0,75, secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Kwh}}{6.400 \times 0,75} = \text{Kw. nominali tassabili}$$

Determinazione dei danni

Premesso che non è sempre agevole la individuazione e la valutazione degli elementi che possono concorrere, di volta in volta, a stabilire l'entità delle conseguenze pregiudizievoli causate nell'ambito del territorio degli Enti locali dalla costruzione degli Impianti idroelettrici, è chiaro che i danni – ai quali in particolare accenna la citata legge 4 dicembre 1956, n. 13778, - non possono essere che quelli eventualmente causati in conseguenza della effettuazione delle opere di sbarramento del corso di acqua, di costruzione degli invasi, di trasporto delle acque alle turbine, di restituzione e di scarico.

Pertanto gli elementi che, nella generalità dei casi, possono, di volta in volta, ed in varia natura, concorrere a determinare gli eventuali danni sono, in via indicativa, quelli attinenti alle occupazioni ed asservimenti di zone di terreno, alle aperture di cave ed interruzioni di strade, alla diminuzione di fonti di guadagno a seguito della eliminazione della pesca o di scemata amenità turistica della zona o alla diminuzione di cespiti (tributi) con la eliminazione di opifici locali, all'impoverimento delle falde idriche ai fini della utilizzazione di acque potabili costringendo alla ricerca di altre sorgenti, alla riduzione della produttività del territorio per mancata irrigazione, ecc.

E' chiaro che nel procedere alla valutazione, caso per caso, di tali elementi onde determinare, con criteri di equità ed obbiettività. L'entità dei danni, dovrà tenersi conto degli eventuali benefici che gli Enti stessi hanno potuto trarre dalla costruzione degli impianti, quali l'impiego – saltuario o continuato – della mano d'opera e delle maestranze locali, la costruzione di opere, fabbricati ed immobili a spese dei concessionari delle derivazioni che avrebbe dovuto invece far carico totale o parziale ai Comuni, nonché la costruzione di immobili influenti sul favorevole gettito dei tributi locali, la eventuale alimentazione del commercio, delle industrie e del turismo della zona, ecc.

Misura unitaria del sovracanone

Com'è noto, la misura unitaria massima si sovracanone è di L. 2 per cavallo dinamico per il periodo fino al 31 dicembre 1946 (primo comma, art. 53); di L. 109 per Kw. Pari a L. 80 per HP.) dal 1° gennaio 1947 al 31 dicembre 1948 (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24) e di L. 436 per Kw, (pari a L. 320 per HP.) dal 1° gennaio 1949 in poi (primo comma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1949, n. 8 e secondo comma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377).

Al riguardo, è da tener presente che in nessuna delle disposizioni di legge è fatto qualche accenno alle modalità da seguire o agli elementi da valutare per stabilire la misura unitaria di sovracanone.

Pertanto, questo Ministero continuerà, secondo la prassi costantemente seguita, a tener presenti le proposte che, di volta in volta, vengono avanzate.

Essenziale è, però, che tali proposte siano fondate su elementi che, pur non potendo essere sempre fissi ed uniformi, abbiano, in genere, lo scopo di illustrare la situazione locale e dimostrare che le proposte stesse sono state ispirate a criteri di obbiettiva valutazione.

Fra tali elementi, oltre gli eventuali danni o benefici derivati ai Comuni rivieraschi della derivazione interessata, potranno essere considerati, in via esemplificativa, la situazione finanziaria dei Comuni stessi, la natura ed importanza dell'impianto idroelettrico ed i suoi risultati economici di gestione nonché la misura unitaria adottata ed i relativi criteri che l'hanno fatta adottare per altre derivazioni della zona per le quali sia stato già liquidato o riliquidato il sovracanone.

Ripartizione del sovracanone per gli Enti rivieraschi

E' questo uno dei punti più delicati delle trattazioni di sovracanone, sul quale questo Ministero richiama, in particolare, l'attenzione delle Prefetture.

E' noto che gli Enti interessati alla liquidazione del sovracanone sono i Comuni rivieraschi delle derivazioni e le Province sul cui territorio insistono le derivazioni stesse.

Molto vaghi, in verità, sono i criteri suggeriti dalle vigenti disposizioni per la ripartizione del sovracanone tra i predetti Enti. Infatti, mentre l'art. 53 suggerisce un elemento per così dire negativo, in quanto stabilisce che la quota assegnata a ciascun Comune non deve eccedere l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione, l'art. 12 del Regolamento (tuttora in vigore) 14

agosto 1920, n. 1285, chiarisce che nel procedere al riparto *tra i Comuni* bisogna “tener conto della quantità di forza trasportata oltre i 15 Km. e del bilancio di ciascun Comune “ e, infine, l’art. 1 della legge 1936 stabilisce che la ripartizione del sovracano *tra i Comuni e le Province* deve essere effettuata “tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e della entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione”.

Questo Ministero, allo scopo di dare uniformità di indirizzo alle proposte di ripartizione, che di volta in volta, le Prefetture, nella loro competenza, ritengono di fare, suggerisce quanto segue.

Per quanto concerne la ripartizione del sovracano tra i comuni rivieraschi della derivazione, il coefficiente di assegnazione deve essere il risultato non solo della valutazione di tutti gli elementi suggeriti dalle citate disposizioni – situazione finanziaria degli Enti desumibili dai bilanci, quantità di energia trasportata (ai sensi dell’art. 53), entità dei danni eventualmente subiti, ecc – bensì anche dell’importanza e della situazione demografica, economica e topografica di ciascun Comune secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{p. s. l.}}{\epsilon \text{ (p.s.l.)}} \text{ in cui:}$$

p = popolazione (in migliaia) per ogni comune;

s = ammontare spese obbligatorie (in milioni) di ogni Comune in un periodo di tempo, che sarà:

a) l’ultimo quinquennio precedente la concessione, per le liquidazioni da effettuare ai sensi dell’art. 53; b) l’esercizio 1956, per le riliquidazioni da effettuare ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1377; c) l’esercizio precedente la concessione, per le liquidazioni da effettuare ai sensi della predetta legge 4 dicembre 1956, n. 1377;

l = lunghezza di sponda destra e sinistra (in Km.) del corso d’acqua utilizzato ricadente in ciascun Comune nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione.

ϵ = somma generale dei prodotti delle tre voci di ciascun Comune.

Esempio: ammesso che i comuni interessati siano tre con i seguenti elementi:

Comune A (p = 2; s = 10; l = 5)

Comune B (p = 5; s = 20; l = 2)

Comune C (p = 8; s = 30; l = 1)

E, conseguentemente, i prodotti, delle tre voci sono:

per il Comune A: 100

per il Comune B: 200

per il Comune C: 240

l’indice che concorrerà, *insieme agli altri elementi di cui sopra*, alla ripartizione sarà:

$$\text{per il Comune A} = \frac{100}{100 + 200 + 240} = 18,50\%$$

$$\text{per il Comune B} = \frac{200}{100 + 200 + 240} = 37,00\%$$

$$\text{per il Comune C} = \frac{240}{100 + 200 + 240} = 44,50\%$$

Nel caso in cui l’opera di presa sia in un affluente di modesta portata rispetto a quella del corso d’acqua principale, dover ricade invece la restituzione, è evidente che i danni che riceve il Comune rivierasco dell’affluente per la notevole riduzione di portata dell’affluente stesso

In tale caso, come in qualche altra particolare situazione del genere, per rendere più equi i risultati della ripartizione, converrà applicare un coefficiente (m), con valore variabile da 0,5 a 1, da apprezzarsi a giudizio del competente Ufficio del Genio Civile, alla lunghezza (l) di sponda inerente a quest’ultimo Comune rivierasco, per cui la formula di ripartizione sopraindicata va integrata come segue:

$$\frac{\text{p. s. l. m.}}{\epsilon \text{ (p.s.l.m.)}}$$

Se, come nella normalità dei casi, alla ripartizione del sovracano concorre anche l’Amministrazione Provinciale, devesi far rilevare che mentre per la liquidazione ai sensi dell’art. 53, la quota da attribuire alla Provincia è fissa – un quarto cioè del sovracano liquidabile sulla potenza fuori del suo territorio – per la liquidazione o riliquidazione ai sensi della legge del 1956 non solo la quota da attribuire alla Provincia non è fissa, ma non è stato neanche precisato in base a quali elementi sia da attribuire la quota stessa, salvo il generico richiamo

alle condizioni economiche ed all'entità dell'eventuale danno, riferibile, però, quest'ultimo, più strettamente ai Comuni.

Pertanto, questo Ministero, richiama la particolare attenzione delle Prefetture a che la proposta della quota da attribuire eventualmente alla Provincia per effetto della liquidazione o della riliquidazione dei sovracani ai sensi della legge del 1956 sia, di volta in volta, informata a criteri di opportunità ed obbiettività, tenendo presente, tra l'altro, il numero dei Comuni che

concorrono alla ripartizione nonché lo scopo della citata legge che è stato essenzialmente quello di apportare un certo incremento agli esausti bilanci Comunali.

Si gradirà un cenno di riscontro.

Il Ministro: TAVIANI

